Lettori: 951.000
Il Sole 24 ORE
16-GEN-2015
Diffusione: 267.228
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
da pag. 41

Le alternative. Le somme già versate nel fondo collaboratori possono dare diritto anche alla pensione supplementare

Contributi salvi con totalizzazione o cumulo

LA RENDITA

Per calcolare l'assegno viene applicato il metodo contributivo oppure quello derivante dalla somma di tutti i periodi contributivi

Fabio Venanzi

Chi abbandona la gestione separata dell'Inps ha almeno tre soluzioni per non perdere i contributi previdenziali già versati. Istituita dalla riforma Dini (legge 335/1995), questa gestione paga prestazioni calcolate sempre con il metodo contributivo ed è definita separata perché ad essa non sono applicabili le regole generali previste per le altre contribuzioni obbligatorie. Per esempio i contributi non possono formare oggetto di ricongiunzione, cioè non possono essere trasferiti neanche se il lavoratore decidesse di voler sopportare un onere.

Tuttavia, proprio per limitare questo inconveniente, è stato previsto che tali contributi possono essere utilizzati ricorrendo alla **totalizzazione nazionale** (Dlgs 42/2006 e prima ancora dall'articolo 71 della legge 388/2000 oggi abrogato) che consente di valorizzare tutti i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali come se fossero riuniti sotto un'unica cassa, anche nella ipotesi in cui l'interessato dovesse aver raggiunto un diritto autonomo al trattamento pensionistico.

Possono essere totalizzati i contributi accreditati in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata, da sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, dai liberi professionisti iscritti a una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

La totalizzazione calcola la pensione - di norma - con le regole del sistema contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi, salvo che in una delle gestioni interessate il lavoratore possa vantare un diritto autonomo a pensione e in tal caso – limitatamente a tale gestione – la quota di pensione sarà calcolata con le regole proprie vigenti in tale fondo.

In alternativa è possibile, in assenza di un diritto autonomo – che non deve essere acquisito in nessuna delle gestioni dove si vanta contribuzione – ricorrere al **cumulo contributivo** (legge 228/2012) che è precluso agli iscritti alle Casse dei libero professionisti. In questo caso, a differenza della totalizzazione, il sistema di calcolo applicabile è quello derivante dalla sommatoria di tutti i periodi contributivi.

Altra soluzione potrebbe essere quella di ricorrere alla **pensione supplementare**, richiedibile dal lavoratore che ha conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti o sostitutiva, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, e che abbia compiuto l'età pensionabile di vecchiaia (oggi 66 anni 3 mesi) e non possieda i requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma presso il fondo nel quale sono accreditati gli ulteriori contributi (nel caso in esame la gestione separata).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

data stampa
dal 1980 monitoraggio media